

# REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI ATTREZZATURE COMUNALI DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE IN GENERE.

## **ARTICOLO 1** **OGGETTO**

Il presente regolamento contiene le norme intese a disciplinare la concessione temporanea di attrezzature comunali destinate allo svolgimento di spettacoli, manifestazioni ed iniziative in genere.

Esula dal presente Regolamento ogni utilizzo di materiale per finalità istituzionali del Comune o di altri Enti Pubblici.

Qualsiasi altra iniziativa non rientrante nella casistica contemplata nel presente Regolamento non può fruire del materiale comunale, salva espressa deroga concessa con motivata direttiva della Giunta Comunale.

## **ARTICOLO 2** **DOMANDA DI CONCESSIONE**

La concessione all'utilizzo delle suddette attrezzature viene valutata sulla base di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco e pervenuta al protocollo comunale con un congruo periodo di anticipo rispetto alla data di svolgimento della manifestazione.

La richiesta deve contenere i seguenti elementi:

- Soggetto richiedente;
- Denominazione e oggetto della iniziativa in cui si intende utilizzare il materiale richiesto;
- Luogo e data di svolgimento dell'iniziativa;
- Scopo dell'iniziativa;
- Precisazione della quantità di materiale oggetto della richiesta;
- Durata dell'utilizzo del materiale;
- Impegno a risarcire il Comune per eventuali danni cagionati dalla attrezzature ed al materiale oggetto di richiesta.

## **ARTICOLO 3** **RILASCIO DELLA CONCESSIONE**

La concessione di materiale viene disposta dal Dirigente di settore competente sulla base delle disponibilità all'atto della richiesta, nel rispetto delle priorità, delle agevolazioni e delle esenzioni tariffarie di cui ai successivi articoli 5,6 e 7.

La concessione viene comunicata al richiedente in forma scritta entro 30 giorni dalla data di protocollo della domanda.

In forma scritta deve essere analogamente comunicato il rifiuto alla concessione entro lo stesso termine di cui al precedente comma, con espressa indicazione del motivo del diniego.

## **ARTICOLO 4**

### **TARIFFE**

La concessione del materiale viene di norma effettuata a condizioni onerose dietro corresponsione di una tariffa, alla cui definizione si provvede con deliberazione della Giunta Comunale, tenuto conto delle differenti tipologie di attrezzature in dotazione del Comune.

Le tariffe sono definite secondo il criterio della copertura dei costi inerenti all'utilizzo di ciascuna attrezzatura.

## **ARTICOLO 5**

### **PRIORITA'**

*La concessione del materiale richiesto deve essere valutata, in caso di concomitanza delle richieste, nel rispetto delle seguenti priorità:*

- 1) Spettacoli, manifestazioni ed iniziative organizzate da Comune in collaborazione con terzi, oppure organizzate individualmente da istituti scolastici cittadini, comitati festeggiamenti, di quartiere o frazione, parrocchie, enti religiosi, partiti e movimenti politici, associazioni iscritte nell'apposito registro comunale di cui all'art. 65, comma 2, dello Statuto; spettacoli, manifestazioni ed iniziative, da chiunque organizzate, a scopo non economico o commerciale, con apertura libera al pubblico, senza pagamento di biglietto o altro corrispettivo, volti ad illustrare il nome e l'immagine della Città di Cuneo, per riconoscimento da parte della Giunta Comunale.
  
- 2) Spettacoli, manifestazioni ed iniziative organizzate da associazioni senza scopo di lucro; spettacoli, manifestazioni ed iniziative alla quali sia stato riconosciuto il patrocinio del Comune.
  
- 3) Spettacoli, manifestazioni ed iniziative con ingresso di pubblico pagante.

## **ARTICOLO 6**

### **AGEVOLAZIONI TARIFFARIE**

Le concessioni di materiale per iniziative classificate nella categoria di priorità 2 godono di una tariffa ridotta del 50% rispetto alle misure deliberate dalla Giunta Comunale

## **ARTICOLO 7**

### **ESENZIONI**

Sono esenti dalla corresponsione della tariffa le concessioni di materiale classificate nella categoria di priorità 1.

**ARTICOLO 8**  
**BENEFICI ECONOMICI**

Le agevolazioni e le esenzioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7, pur autonomamente normate con il presente Regolamento, rientrano nella fattispecie dei benefici e vantaggi economici prevista dall'articolo 2 del Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi ed altri benefici ai sensi dell'articolo 12 della legge 7.8.1990, numero 241

**ARTICOLO 9**  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla compiuta pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, effettuata dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge